



Il Presidente Nazionale

Perugia, 12 marzo 2010

Su reclutamento e stato giuridico dei professori universitari

Nell'imminenza dell'esame da parte del Senato del DDL 1905 S, che finalmente tende a riconfigurare parti significative del Sistema Universitario Nazionale, si è provveduto a contribuire al miglioramento dell'articolato proponendo a parlamentari e Governo vari emendamenti, consultabili al link <http://www.cipur.it/leggi/DDL1905SemendatoCIPUR.pdf>.

Preoccupa il CIPUR il permanere, nello schema di stato giuridico proposto, di meccanismi ed assetti responsabili in buona parte del malfunzionamento dell'attuale, non meritocratico, "vecchio" sistema.

Accanto alla recepita opportunità di non contemplare un ghehizzante ruolo di "ricercatori" a vita (così come, peraltro, già sancito dalla L. 230/05), dopo trent'anni di sperimentazione non si ritiene di prendere atto dell'inutilità scientifico-didattica delle due fasce dei professori (derivazioni delle vecchie funzioni di aiuto e primario del mondo ospedaliero, peraltro superate con l'Istituzione del Medico Dirigente Unico), oltre che del danno apportato al Sistema dal convivere di tre meccanismi stagni di reclutamento e di inquadramento in ruolo. È infatti vano richiamarsi all'obiettivo della meritocrazia se poi non v'è il coraggio di coerentemente rimuovere ciò che nel reclutamento e nello stato giuridico, rendendo agevole l'immediato posizionamento a livelli apicali di frotte di precoci ed evanescenti geni, ha contribuito a mandarla in soffitta, rendendo di grande attualità le cordate familiari e simili e generando gerarchie spesso non basate su valutazioni di merito cui l'accademia non dovrebbe più dare cittadinanza.

Coerenza suggerisce che in un modello innovativo il reclutamento per i professori avvenga, a regime, dopo la fase di ricerca e didattica a t.d. e superata la verifica abilitativa prevista, tramite l'entrata in un'unica lista abilitativa e, a seguito di opportune procedure di selezione locali, l'inserimento nel ruolo dei professori universitari; la progressione, per sola meritocrazia, si articoli in un numero opportuno di classi stipendiali (con una retribuzione riconfigurata e dotata di una necessaria "indennità di risultato"), alle quali si acceda e dalle quali ci si muova, anche a velocità differenziate, a seguito di valutazione periodica sull'attività del singolo; unico limite considerabile per "l'attivazione" del trattamento retributivo spettante, lo stato economico della università.

Si vuole in definitiva affermare con forza che il riconoscimento del livello scientifico raggiunto da uno studioso non può essere subordinato alle disponibilità economiche; le due cose vanno distinte e coniugate con una trasparente programmazione locale che regolamenti temporalmente, se del caso, l'attivazione del trattamento economico proprio della classe cui lo studioso ha diritto.

Ovvia la previsione della mobilità a seguito di chiamata diretta da parte di altri Atenei anche in classi superiori; agli Statuti il determinare, anche considerando la classe di appartenenza, gli elettorati passivi per gli incarichi di governo dell'ateneo.

Il DDL è colpevolmente povero di norme transitorie. Quantomeno, tenuto conto di quanto in esso è correttamente previsto a regime per i ricercatori a t.d., per la docenza attualmente in ruolo, non può che doversi prevedere il transito nel nuovo ruolo con l'inserimento nella classe corrispondente al maturato economico. In prima applicazione, per coloro (ex ricercatori, ex associati, ex ordinari) che non affrontino, o fino a quando non superino, la verifica per l'inserimento nella lista abilitativa nazionale può proporsi il mantenimento della dinamica retributiva del ruolo e della fascia di provenienza.

Prof. Vittorio Mangione